



STATUTO DELLA CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI TECNICHE DEL CANTONE TICINO



Associazioni appartenenti (stato al 13.03.2006):

ASIAT - Associazione Studi d'Ingegneria e d'Architettura Ticinesi

Associazione padronale di studi d'architettura, d'ingegneria civile, di termosanitaria e ventilazione, d'elettrotecnica, di pianificazione e urbanistica, di geologia e geotecnica, di misurazioni e catasto.

ATRA - Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio

Genericamente l'ATRA favorisce tutte le iniziative suscettibili di contribuire alla promozione della sicurezza nell'ambito della prevenzione e protezione antincendio.

ATS - Associazione Tecnica Svizzera - Swiss Engineering, sezione Ticino

Associazione professionale di ingegneri e architetti diplomati in Svizzera. Offre una formazione permanente e un servizio di collocamento, come pure consulenza per la carriera, legale, e sistema di sostegno. Tutela d'interessi politici, per quanto riguarda il riconoscimento del titolo.

CSEA - College Suisse des Experts Architectes

L'Associazione incoraggia e facilita i contatti fra i soci, si preoccupa dell'applicazione delle regole dell'arte nell'ambito architettonico, della tecnica della costruzione e dell'ambiente. L'Associazione difende gli interessi dei propri membri e tutela inoltre quelli dei mandanti, adottando criteri oggettivi nelle vertenze relative a problemi costruttivi, tecnici e giuridici. L'Associazione vigila sulla qualità delle prestazioni dei soci, esigendo dagli stessi il rispetto delle norme deontologiche.

FAS - Federazione Architetti Svizzeri

Associazione che si propone di promuovere la formazione professionale, l'aggiornamento e la ricerca, incoraggiare la realizzazione di opere di qualità nel campo dell'architettura e della pianificazione urbanistica e territoriale, difendere l'onore e l'indipendenza della professione, nonché sviluppare la collegialità tra i membri.

FSAI - Federazione Svizzera degli Architetti Indipendenti

Associazione padronale di architetti indipendenti, politicamente e confessionalmente neutra. Rappresenta una necessaria organizzazione supplementare alla SIA e difende gli interessi particolari degli architetti aventi uno studio proprio.

FSU - Federazione Svizzera degli Urbanisti

Gruppo di lavoro di professionisti indipendenti costituito prevalentemente da membri che svolgono l'attività professionale nell'ambito di uffici privati. Lo stesso si autocostruisce e si organizza liberamente. Esso si occupa dei problemi legati al territorio, alla pianificazione e all'attività professionale dei membri e ne tutela gli interessi.

OTIA - Ordine Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino

L'Ordine promuove la dignità della professione, vigila sul corretto esercizio della stessa da parte dei suoi membri, tutela gli interessi sia propri, che dei suoi appartenenti, collabora con le pubbliche autorità e veglia affinché l'esercizio della professione da parte dei suoi membri avvenga nel rispetto delle leggi, della deontologia e dell'ambiente.

SIA - Società Svizzera Ingegneri e Architetti (Sezione Ticino)

Associazione professionale il cui scopo è contribuire al progresso dell'ingegneria e dell'architettura, dal lato tecnico, scientifico ed estetico, nonché salvaguardare il prestigio professionale rappresentando e difendendo la dignità e gli interessi comuni dei suoi membri.



TITOLO 1

Nome, sede, scopo

Art. 1

La Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) è un'associazione di diritto privato ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. Essa è indipendente, senza fini di lucro, costituita a tempo indeterminato, con sede presso il Coordinatore.

Art. 2

La CAT ha i seguenti scopi:

- a) tutelare e promuovere gli interessi comuni dei soci, ovvero delle associazioni che la compongono (in seguito: associazioni)
- b) coordinare le attività e le azioni delle associazioni
- c) promuovere l'informazione e il dibattito fra le associazioni sull'esercizio delle arti tecniche e sui temi emergenti, in particolare negli ambiti professionale, culturale, giuridico e padronale
- d) informare e proporsi quale interlocutrice nei confronti delle Autorità e di tutti gli altri enti pubblici e privati sui temi che interessano le arti tecniche, in particolare negli ambiti di cui alla precedente lett. c).

Le associazioni non sono vincolate ai principi e alle decisioni della CAT, qualora fossero in contrasto con quelli delle rispettive associazioni nazionali.

Ogni associazione mantiene la propria autonomia nel suo ambito di attività, e può segnatamente liberamente interloquire con altre, in particolare su temi di interesse comune.



TITOLO 2

Associazioni (soci)

Art. 3

La CAT è composta dalle seguenti associazioni (soci):

ASIAT

Associazione studi d'ingegneria e d'architettura del Canton Ticino

FAS

Federazione architetti svizzeri, sezione Ticino

FSAI

Federazione svizzera degli architetti indipendenti, sezione Ticino

FSU

Federazione svizzera degli urbanisti, sezione Ticino

OTIA

Ordine degli ingegneri e degli architetti del Canton Ticino

SIA

Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, sezione Ticino.

Potranno entrare a far parte della CAT anche altre associazioni che raggruppano operatori attivi nel campo della progettazione e perseguano scopi conformi a quelli della CAT.

L'ammissione dei nuovi soci è di competenza del Consiglio operativo.

TITOLO 3

Organi dell'Associazione

Art. 4

Gli organi della CAT sono:

- a) la Conferenza dei presidenti (CP) (Assemblea Generale)
- b) il Consiglio operativo (CO) (Comitato)
- c) il Coordinatore (Presidente)
- d) l'Ufficio di Revisione
- e) la Segreteria.



CAPO I

La Conferenza dei presidenti (CP) (Assemblea Generale)

Art. 5

L'Assemblea Generale, denominata Conferenza dei presidenti (CP), è composta da un delegato per ogni associazione, nella persona del rispettivo presidente. In caso di sostituzione del presidente di un'associazione, il nuovo subentra automaticamente nella CP al sostituito.

Ciascun delegato ha diritto a un voto e non gli è consentito il cumulo dei voti.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Coordinatore, il quale ne dirige i lavori.

Art. 6

La CP delibera di regola sulla base di proposte del CO ed ha le seguenti competenze:

- a) ratifica annualmente la nomina dei membri del CO e, fra questi, del Coordinatore e del Vice-coordinatore, secondo quanto stabilito all'art. 13
- b) nomina l'Ufficio di Revisione
- c) approva i conti consuntivi, il bilancio annuale e il rapporto di gestione, corredati dal rapporto dell'Ufficio di Revisione, dando scarico agli organi sociali
- d) discute e delibera sugli oggetti di rilevante interesse per la CAT, che le vengono sottoposti dal CO
- e) decide sulle modifiche dello Statuto
- f) delibera sulle questioni relative allo scioglimento della CAT
- g) può nominare, quando lo ritiene opportuno, consulenti o Commissioni interne, ricorrendo eventualmente all'ausilio di specialisti esterni.



Art. 7

Nel corso dell'anno la CP si riunisce una volta in via ordinaria e, di regola, tre ulteriori volte, secondo un programma definito all'inizio dell'anno civile.

Essa può inoltre essere ulteriormente convocata per iniziativa del CO o su richiesta scritta, da indirizzare a quest'ultimo, di un delegato.

La CP viene convocata dal CO, con menzione dell'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 20 giorni.

Art. 8

Le delibere della CP avvengono per alzata di mano.

Se nessun delegato si oppone, sugli oggetti di cui all'art. 6 lett. d) e g) le decisioni possono anche essere prese per circolazione, in particolare tramite fax o posta elettronica.

Le decisioni della CP sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Fanno eccezione la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, per i quali occorre una maggioranza qualificata dei due terzi di tutti i delegati.

CAPO II

Il Consiglio operativo (CO) (Comitato)

Art. 9

Il Comitato, denominato Consiglio operativo (CO), è composto dai presidenti dell'ASIAT, dell'OTIA e della SIA. In caso di sostituzione del presidente di un'associazione, il nuovo subentra automaticamente nel CO al sostituito.

Il CO si riunisce secondo le necessità, di regola una volta al mese, secondo un programma definito all'inizio dell'anno civile.

Esso può inoltre essere ulteriormente convocato per iniziativa del Coordinatore o su richiesta scritta, da indirizzare a quest'ultimo, di un altro membro.

Il CO viene convocato dal Coordinatore, di regola con un preavviso di almeno 10 giorni.



Art. 10

Il CO è l'organo esecutivo e tratta gli affari correnti così come ogni oggetto che non rientri nelle competenze specifiche della CP.

In particolare

- a) cura il conseguimento degli scopi statutari, in armonia con le delibere della CP
- b) assicura la direzione e il coordinamento delle attività della CAT
- c) rappresenta la CAT verso i terzi, secondo quanto stabilito dallo statuto
- d) vigila sulla gestione del patrimonio sociale
- e) predispone le trattande da sottoporre alla CP e assicura l'esecuzione delle sue decisioni
- f) allestisce annualmente i conti consuntivi, il bilancio e il rapporto di gestione annuale
- g) può nominare, quando lo ritiene opportuno, consulenti o Commissioni interne, ricorrendo eventualmente all'ausilio di specialisti esterni.

Art. 11

Il CO si organizza autonomamente.

Esso adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Le decisioni possono anche essere prese per circolazione, in particolare tramite fax o posta elettronica.

Delle decisioni del CO viene tenuto un verbale, che viene pure trasmesso agli altri delegati della CP.

Art. 12

Verso i terzi la CAT è vincolata dalla firma collettiva dei membri del CO.



CAPO III

Il Coordinatore (Presidente)

Art. 13

Il Presidente della CAT, denominato Coordinatore, è nominato annualmente e per la durata di un anno dalla CP, su proposta del CO, a rotazione fra i membri del CO.

Le medesime modalità valgono per la nomina del Vice-coordinatore.

Il Coordinatore garantisce il flusso delle informazioni e coordina e organizza l'intera attività della CP e del CO.

CAPO IV

L'Ufficio di Revisione

Art. 14

L'Ufficio di revisione si compone di due revisori e un supplente, nominati dalla CP per periodi triennali e rieleggibili. Esso controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto alla CP.

CAPO V

Il Segretariato

Art. 15

La CAT dispone di un Segretariato, che lavora sotto la direzione e sorveglianza del Coordinatore rispettivamente del CO.

TITOLO 4

Esercizio - contributi - responsabilità

Art. 16

L'esercizio sociale annuale comincia il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



Art. 17

La tassa sociale annuale è di Fr. 500.- per ogni associazione.
I costi supplementari del Segretariato sono assunti dall'ASIAT, dall'OTIA e dalla SIA, secondo una ripartizione concordata fra queste associazioni.

Art. 18

La CAT risponde dei propri impegni unicamente col patrimonio sociale: resta pertanto esclusa ogni responsabilità delle singole associazioni.

TITOLO 5

Dimissioni ed esclusione delle associazioni

Art. 19

Le dimissioni possono essere rassegnate mediante lettera raccomandata al CO per la fine di un anno civile, col preavviso di 6 mesi.

Art. 20

L'esclusione di un'associazione può essere decretata per gravi motivi dalla CP, su proposta del CO.

Art. 21

L'associazione dimissionaria o esclusa perde ogni diritto sul patrimonio sociale, fermo restando l'obbligo suo di versare l'intera tassa fino all'effettiva uscita dalla CAT.

TITOLO 6

Disposizioni varie e finali

Art. 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni.

Il CO ha tuttavia facoltà di emanare un regolamento interno che definisca meglio i rapporti fra i vari organi sociali e le rispettive competenze.

Art. 23

Il presente statuto è entrato in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del 12.09.1996, annullando il precedente contratto di società semplice del 27.09.1984, aggiornato il 18.06.1986, e il regolamento della Camera Tecnica del Canton Ticino del 27.09.1984.

Lo statuto è stato modificato dalle assemblee generali del 29.01.2001 e del 07.09.2004.